

Codice DB1409

D.D. 17 giugno 2011, n. 1573

Concessione Breve N. 03/2011 per manutenzione opera di presa mediante sghiaimento, da realizzarsi sul Torrente Cervo in Comune di Quittengo (BI).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

La Società Enel Green Power S.p.A. sopra generalizzata, ad immettersi nel Torrente Cervo in Comune di Quittengo (BI) in prossimità dell'Impianto Idroelettrico di Balma meglio evidenziato nella documentazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

l'utilizzo temporaneo dell'area demaniale per eseguire l'intervento di manutenzione alla presa dell'impianto idroelettrico della Balma citato in premessa alle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. il presente parere si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica nei limiti e nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni;
2. il soggetto autorizzato non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto eventuali altre autorizzazioni e/o adempimenti previsti dal Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Biella;
3. si dovrà comunicare a questo Ufficio, a mezzo lettera via fax (allo 015/8551560) o raccomandata A.R. la data esatta di inizio e fine dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto autorizzato e prescritto;
4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza nell'arco di 15 giorni dalla data di comunicazione di inizio lavori. E' fatta salva eventuale proroga per causa di forza maggiore che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. In tal caso sarà l'intervento sarà soggetto al pagamento del canone demaniale previsto dal Regolamento vigente;
5. Il presente provvedimento autorizzativo ha la validità di un anno a decorrere dalla data della sua emissione;
6. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. il materiale ghiaioso movimento dovrà essere portato a valle della presa ed utilizzato per la colmatatura di eventuali depressioni in alveo;
8. durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati e alla fine dei lavori l'alveo dovrà presentarsi privo di residui legnosi derivanti dal taglio.
9. evitare lavori o interventi negli ambienti acquatici e nei periodi coincidenti con l'attività riproduttiva della fauna ittica che per i salmonidi corrisponde ai mesi che vanno da ottobre a febbraio;
10. al fine di permettere il naturale svolgimento delle attività trofiche e riproduttive delle popolazioni ittiche, adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque rispettando i parametri di riferimento relativi ai materiali in sospensione indicati nella Tabella 2) della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010;
11. prima dell'esecuzione degli interventi in alveo che possano determinare pericoli per la sopravvivenza della fauna ittica, effettuare le eventuali operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente attraverso il suo recupero e la successiva reimmissione contattando preventivamente l'ufficio Tutela Fauna Caccia e Pesca della Provincia di Biella, che valuterà ulteriori interventi a

tutela della fauna acquatica. Il recupero e la reimmissione della fauna ittica viene effettuato a spese del soggetto che realizza gli interventi attraverso i servizi attivati direttamente dalla Provincia o avvalendosi di soggetti privati specializzati, autorizzati dalla Provincia stessa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale 21 aprile 2008, n. 6/R;

12. predisporre un piano dei rischi da attuare per evitare danni anche accidentali alla fauna acquatica;

13. prevenire interventi di recupero della naturalità del corso d'acqua;

14. garantire al termine dei lavori lo smantellamento tempestivo dei cantieri, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo